



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione

CAPITOLATO D'ONERI

Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica finalizzato alla realizzazione del Progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione -POAT DAGL 2013-2014” a valere sull’Obiettivo operativo II.4 del PON Governance e assistenza tecnica Ob. Convergenza. 2007-2013, finanziato per il 61,05% dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il restante 38,95% dal Fondo di rotazione ex lege 183/87

(CIG 4995967264)

DEFINIZIONI

L’“aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l’esecuzione del servizio all’esito della presente procedura di gara;

Il “D. Lgs. 163/2006” o anche “Codice degli appalti”: il D. Lgs. 12/04/2006 n.163 e s. m. e. i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Il “Capitolato”: il presente capitolato d’oneri che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara;

La “Committente o Amministrazione o DAGL”: la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi”;

Il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la committente stipulerà con l’aggiudicatario;

Gli “Offerenti o concorrenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi (RTI) in possesso dei requisiti definiti al punto “Condizioni di partecipazione” del bando di gara;

Il “Servizio”: il servizio oggetto dell’appalto “*Assistenza tecnica finalizzato alla realizzazione del Programma “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione - POAT DAGL 2013-2014”*”;

Il POAT DAGL 2013-2014: il Progetto “*Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione - POAT DAGL 2013-2014*”.

“Gruppo base di Lavoro”: gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, dotate di specifiche competenze enucleate all’articolo 3, volto alla realizzazione delle attività di cui all’art. 2, il cui impiego gli offerenti dovranno garantire per essere ammessi alla partecipazione alla gara;

AIR : Analisi d’impatto della regolamentazione (rif. DPCM 11 settembre 2008, n. 170);

VIR: Verifica impatto regolamentazione (rif. DPCM 19 novembre 2009, n. 212);

TEST PMI: Specifica analisi di impatto della regolamentazione riferita alle micro, piccole e medie imprese svolta secondo i riferimenti metodologici delle Istituzioni comunitarie.;

Relativamente al nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 6-bis del Codice dei Contratti pubblici, saranno utilizzate le seguenti sigle:

- **BDNCP** la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- **OE** Operatore Economico
- **AVCPASS** Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (di seguito “Autorità”) per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
- **PASSOE** documento che attesta che l’OE può essere verificato tramite AVCPASS. Tale documento è rilasciato dal servizio AVCPASS al termine delle procedure informatiche di registrazione a cura dell’operatore economico.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1- QUADRO DI RIFERIMENTO

Il progetto di “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione - POAT DAGL 2013-2014”, predisposto dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) e disponibile presso l’indirizzo internet www.governo.it sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, è stato finanziato per l’importo di 1,2 mln di euro, di cui il 61,05% a carico del FESR e il 38,95% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/87, sulla base della Convenzione stipulata in data 13/02/2013 tra l’Ufficio della Formazione delle Pubbliche Amministrazioni (DFP-UFPPA)¹ e il DAGL, nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica”, Obiettivo 1 – Convergenza (IT 161 PO 003 - Decisione della Commissione europea C(2007) 3982 del 17 agosto 2007, modificata con Decisione C(2012)7100 del 9 ottobre 2012), Obiettivo Operativo II.4.

Il POAT DAGL 2013-2014 è il nuovo progetto che sviluppa il POAT DAGL 2010-2012, che, nell’ambito della più generale azione di rafforzamento delle capacità di normazione delle quattro Amministrazioni regionali dell’obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), ha promosso la diffusione di competenze, metodologie e tecniche a supporto della qualità e trasparenza dell’azione pubblica; il rafforzamento del coordinamento tra le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni centrali; un’azione di supporto alle strutture regionali, per il miglioramento di capacità e competenze in materia di produzione legislativa e normativa.

In questo contesto il POAT DAGL 2013 – 2014, si propone l’obiettivo generale di consolidare le capacità di normazione delle Regioni dell’obiettivo convergenza, rafforzandone le competenze, in particolare con riferimento alle analisi di impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese, in una logica di condivisione metodologica e di coordinamento interistituzionale tra amministrazione centrale, regioni, enti locali.

Il documento progettuale è disponibile sul portale www.qualitanormazione.gov.it.

ART.2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica (di seguito anche “Servizio”) finalizzato alla realizzazione del POAT DAGL 2013-2014, il cui documento progettuale, per quanto non in contrasto con il presente capitolato, costituisce vincolante riferimento per il servizio da realizzare. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 4995967264.

¹ Il DFP-UFPPA, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/10/2007 tra l’Ufficio I della Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, espleta le funzioni di Organismo Intermedio designato ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) n. 1083/2006, assumendo direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell’art. 60 del predetto Regolamento, la responsabilità propria dell’AdG per le linee di attività ricomprese negli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 del Programma Operativo Nazionale “Governance ed Assistenza Tecnica” (FESR) 2007-2013 CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003.

Il servizio di assistenza tecnica è articolato nelle seguenti due tipologie di attività:

1. Attività da realizzare esclusivamente a cura e spese del servizio di assistenza;
2. Attività a titolarità del DAGL, da assistere e supportare con le risorse organizzative e professionali del servizio di assistenza.

Obiettivi specifici ed operativi del Progetto POAT DAGL 2013-2014, nel quale si inserisce il Servizio di assistenza tecnica sono:

- **Ob. specifico 1.-** Contribuire al rafforzamento del coordinamento e dell'armonizzazione fra i diversi livelli di governo, per dare continuità al processo di consolidamento e di miglioramento delle metodologie e degli strumenti di normazione, con riguardo in particolare alla diffusione dei principi di *accountability*, trasparenza e sussidiarietà e al miglioramento della competitività del Paese.
 - *Ob. Operativo 1.1* – Sostenere l'operatività del Gruppo di Lavoro tecnico AIR-VIR presso la Conferenza Unificata anche aggiornando i manuali operativi e i documenti condivisi nel periodo 2010-2012;
 - *Ob. Operativo 1.2* – Diffondere principi, metodologie e strumenti della *better regulation*, promuovere la community degli attori e lo scambio di esperienze anche rafforzando e consolidando l'operatività del portale *qualitanormazione.gov.it* e promuovendo momenti nazionali di confronto.
- **Ob. specifico 2.-** Definire metodologie e strumenti, nell'ambito del Gruppo di Lavoro tecnico AIR-VIR presso la Conferenza Unificata, per l'introduzione di una specifica verifica dell'impatto sulle PMI nell'ambito della procedura AIR, sul modello del "Test PMI" consolidato nelle procedure comunitarie².
 - *Ob. operativo 2.1.-*Elaborare documenti operativi per l'introduzione e l'effettuazione del "Test PMI" nella procedura AIR;
 - *Ob. operativo 2.2.-* Condividere i documenti operativi nel Gruppo di Lavoro tecnico AIR-VIR.
- **Ob. specifico 3.-** Dare continuità al processo di integrazione degli strumenti per la qualità della normazione negli ordinamenti delle Regioni dell'obiettivo convergenza, anche mediante l'introduzione del "Test PMI" nella procedura AIR.

² Tale verifica ex ante, condotta in attuazione della l. 180/2011 e coerente con l'eventuale introduzione fra le condizionalità del "Test PMI", avente comunque a riferimento metodologico il modello comunitario, verrà di seguito per brevità indicata come "Test PMI".

- *Ob. operativo 3.1.*-Supportare il completamento del processo di integrazione negli ordinamenti regionali delle norme sulla qualità della normazione;
- *Ob. operativo 3.2.*- Promuovere e supportare il processo di integrazione negli ordinamenti regionali del “Test PMI”;
- *Ob. operativo 3.3.*- Promuovere la diffusione dei principi di *accountability*, trasparenza partecipazione e sussidiarietà, in un contesto di *open government*, rafforzando e consolidando l’operatività dei portali regionali.
- ***Ob. specifico 4.***- Rafforzare e consolidare competenze e capacità tecnica nelle Regioni dell’obiettivo convergenza per l’implementazione delle nuove norme regionali in materia di *better regulation* e per l’introduzione del “Test PMI” nella procedura AIR.
 - *Ob. operativo 4.1.*- Consolidare competenze e capacità tecniche nelle Regioni che si sono già dotate di norme sulla qualità della normazione; rafforzare competenze e promuovere il cambiamento organizzativo nelle Regioni che dovranno completare il percorso di integrazione normativa;
 - *Ob. operativo 4.2.*- Rafforzare competenze e promuovere il cambiamento organizzativo per l’implementazione del “Test PMI”.

Il Servizio di assistenza tecnica sarà organizzato in funzione di **tre linee di azione**:

A) la prima, **centrale**, dedicata alla prosecuzione del percorso di condivisione, nell’ambito del Gruppo di Lavoro tecnico AIR/VIR, tra DAGL e Amministrazioni regionali dell’obiettivo convergenza, presso la Conferenza Unificata, di metodologie e strumenti, anche in funzione delle recenti previsioni normative nazionali e comunitarie;

B) la seconda, **regionale**, dedicata all’attività di supporto e affiancamento alle Regioni dell’obiettivo convergenza, che prevede l’attuazione di piani di azione regionali elaborati sulla base dei nuovi fabbisogni espressi da ciascuna Amministrazione in ambito normativo, organizzativo e di accrescimento delle competenze;

C) la terza, relativa al **supporto alla gestione, amministrativa e contabile, del Progetto**.

Di seguito sono descritte le attività oggetto del servizio in appalto, con l’indicazione specifica se trattasi di attività da realizzare esclusivamente a cura e spese del servizio di assistenza (indicazione sintetica: da realizzare) ovvero se trattasi di attività da supportare/assistere, sempre a cura del servizio di assistenza (indicazione sintetica: da supportare).

Tutte le attività di assistenza saranno svolte secondo le indicazioni e gli indirizzi generali e specifici dell’Amministrazione e realizzate sotto la supervisione scientifica della componente consulenziale del POAT DAGL.

Linea d’Azione A) Attività centrali

Questa Linea di intervento è dedicata alla elaborazione e condivisione interistituzionale di metodologie e strumenti per il miglioramento della qualità della normazione e alla loro promozione e diffusione, nonché allo sviluppo di nuove esperienze in materia di *better regulation*, con specifico riferimento alla valutazione di impatto sulle PMI. Il processo di condivisione costituisce il presupposto per dare attuazione alla Linea B, destinata a supportare l'introduzione di metodologie e strumenti condivisi nell'ordinamento e nell'organizzazione delle Regioni dell'obiettivo convergenza.

Il coinvolgimento anche di altre Amministrazioni, centrali e regionali, nel processo di condivisione richiama sia il ruolo del DAGL, di coordinamento e supporto metodologico, sia la necessità di coinvolgere la filiera istituzionale interessata all'applicazione dell'AIR e degli altri strumenti di miglioramento della qualità della normazione, con particolare riferimento alla valutazione di impatto sulle PM, anche in termini di oneri amministrativi.

Azione A.1) Coordinamento interistituzionale e del sistema di relazioni multilivello (da supportare)

L'obiettivo di questa azione è quello di sostenere ed alimentare il percorso già avviato, con la costituzione, nell'ambito del POAT DAGL 2010-2012, del Gruppo di Lavoro tecnico in materia di AIR e VIR presso la Conferenza unificata, per la condivisione di metodologie e strumenti e per la diffusione delle conoscenze in un contesto interistituzionale.

L'azione si propone altresì il consolidamento del network istituzionale costruito con il POAT DAGL 2010 – 2012.

L'azione prevede la realizzazione di incontri periodici/workshop tematici con il Gruppo di Lavoro tecnico AIR e VIR, per l'esame e la condivisione di documenti su metodologie e strumenti prodotti nell'ambito del progetto (cfr. A.2) e per lo scambio di esperienze e conoscenze.

Azione A.2) Diffusione delle conoscenze, partecipazione e consolidamento della rete degli attori

A.2.a) Aggiornamento del portale on line www.qualitanormazione.gov.it e del relativo sistema gestionale; gestione della community (da realizzare)

- Manutenzione del portale nazionale e dei sub portali regionali e aggiornamento dei loro contenuti, con la realizzazione di condizioni per la successiva fruibilità tecnica;
- Integrazione delle funzionalità connesse, con particolare riferimento al Test PMI, e manutenzione/aggiornamento software;
- Gestione della rete degli attori, diffusione di documenti, interventi, apertura di forum, ecc., curando anche i connessi adempimenti amministrativi.

Le specifiche del Portale sono disponibili sul medesimo portale www.qualitanormazione.gov.it.

A.2.b) Organizzazione di eventi seminariali e visite di studio (da realizzare)

- Organizzazione e realizzazione di un convegno internazionale che veda il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali (UE, OCSE, operatori delle amministrazioni nazionali e regionali) ed attori economici e sociali;
- Organizzazione e realizzazione di un *workshop* nazionale su AIR e Test PMI;
- Organizzazione di quattro *workshop* regionali su AIR e Test PMI, aperti anche agli *stakeholder*;
- Organizzazione di una visita di studio presso una Regione con avanzata e consolidata esperienza in materia di *better regulation*.

Sono escluse dal servizio richiesto le sole spese logistiche per eventuale affitto sale. Sono incluse le spese per il catering (caffè break e colazione) relative al convegno internazionale (previste 160-170 presenze) e per il solo caffè break quanto al *workshop* nazionale (previste 70-80 presenze) e ai quattro *workshop* regionali (previste 50-60 presenze).

Azione A.3) Elaborazione di metodologie e strumenti per il rafforzamento delle conoscenze in materia di *better regulation* con specifico riferimento alla valutazione di impatto sulle PMI

La presente linea di azione è rivolta a rendere il bagaglio metodologico, condiviso in sede di Gruppo di Lavoro tecnico in materia di AIR e VIR ed acquisito dalle Regioni dell'Obiettivo convergenza, attuale e costantemente aggiornato, per tener conto dell'evoluzione continua del contesto normativo di riferimento.

Il complesso di linee guida tecnico-operative già in dotazione alle Regioni dell'obiettivo convergenza verrà arricchito anche di nuovi strumenti per la valutazione di impatto sulle PMI.

L'azione A.3) si articola nelle seguenti attività:

A.3.a) Metodologie e strumenti per il miglioramento della qualità della normazione (da supportare)

- Aggiornamento, verifica ed integrazione dei documenti metodologici prodotti nel corso del POAT DAGL 2010 – 2012 (vedasi documento progettuale – disponibile sul portale);
- Sistemi di qualità per l'AIR e la VIR.

A.3.b) Modelli per la valutazione, nell'ambito dell'AIR, dell'impatto della legislazione sulle PMI (da supportare)

- Rapporto sullo stato dell'arte della valutazione di impatto sulle PMI e applicazione del Test PMI in ambito internazionale, comunitario e nazionale;
- Redazione di documenti metodologici e operativi in materia di Test PMI.

Le sopradescritte attività A.3.a) e A.3.b) saranno curate dagli esperti della componente consulenziale del DAGL con il supporto e in collaborazione con il Servizio di assistenza tecnica.

Linea di azione B) Attività regionali

La linea B prevede azioni di supporto e affiancamento, da realizzare presso ciascuna Regione dell'obiettivo convergenza, per l'integrazione normativa, l'adeguamento e il rafforzamento di capacità e competenze e per il cambiamento organizzativo, coerenti con i nuovi fabbisogni e finalizzate agli obiettivi e ai risultati previsti.

Per la realizzazione delle attività connesse a tale Linea di azione B), il DAGL si avvarrà del Servizio di Assistenza Tecnica e degli esperti della componente consulenziale del DAGL.

Azione B.1) Sensibilizzazione e progettazione delle modalità di intervento (*da supportare*)

La linea di azione è dedicata alla condivisione delle modalità di attuazione delle attività regionali del POAT, che sarà sviluppata, in coerenza con le esigenze e i fabbisogni di ciascuna Regione, nei Gruppi di Lavoro interistituzionali Regione - DAGL, costituiti in ciascuna regione dell'obiettivo convergenza da rappresentanti degli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio regionali, delle Autorità di gestione dei POR FESR, del DAGL e della componente consulenziale DAGL.

Tale linea di azione prevede la redazione dei Progetti operativi regionali – la cui redazione è curata dal Servizio di assistenza tecnica- che faranno da cornice e da strumenti pianificatori delle attività da realizzarsi in ciascuna regione con il POAT DAGL 2013 - 2014.

Sulla base dei risultati raggiunti dalle singole Regioni dell'obiettivo convergenza dal POAT DAGL 2010-2012 ed in coerenza con i nuovi fabbisogni espressi o resi necessari dai mutamenti di contesto, i progetti operativi, elaborati e condivisi nell'ambito dei Gruppi di Lavoro regionali, prevedranno:

- l'affiancamento nel percorso già intrapreso per il miglioramento della qualità della normazione, con riferimento agli aspetti normativi/organizzativi e al rafforzamento delle competenze;
- il supporto nel percorso di adozione e di implementazione di nuovi strumenti previsti dal quadro regolatorio nazionale (l. 180/2011) e dalle previsioni comunitarie in materia di PMI.

Azione B.2) Sostegno alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il completamento dell'integrazione normativa, del cambiamento organizzativo e del rafforzamento delle competenze in materia di *better regulation*

Questa linea di azione prevede di sostenere lo sviluppo del processo, avviato con il POAT-DAGL 2010-2012, per l'integrazione negli ordinamenti regionali delle norme sulla qualità della normazione, nonché l'integrazione del Test PMI in ambito AIR.

L'azione di sostegno è estesa al rafforzamento delle competenze e al cambiamento organizzativo.

L'azione B.2) si articola nelle seguenti attività:

B.2.a) Sostegno alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il completamento dell'integrazione normativa, anche in materia di impatto sulle PMI (*da realizzare*)

- attività di sostegno, in relazione ai percorsi normativi già intrapresi dalle singole Regioni, per il completamento e l'integrazione del quadro normativo in materia di *better regulation* e di Test PMI e per i connessi cambiamenti organizzativi;
- redazione di linee guida regionali AIR/VIR e Test PMI.

B.2.b) Implementazione delle procedure e rafforzamento delle competenze con particolare riferimento alla valutazione di impatto della regolamentazione sulle PMI (*da realizzare*)

- realizzazione, in ciascuna regione dell'obiettivo convergenza, di un "ciclo di laboratori" volti all'implementazione delle procedure definite o in via di definizione nel quadro normativo, al trasferimento di competenze con particolare riferimento alla valutazione di impatto della regolamentazione sulle PMI, quale componente dell'AIR. Tale attività vedrà il coinvolgimento attivo di volta in volta di singole strutture organizzative regionali (aree o dipartimenti), al fine di trasferire competenze che tengano conto delle specifiche esigenze rilevate. Il ciclo di laboratori, che sarà articolato, in linea di massima, in relazione all'organizzazione delle strutture organizzative di Giunta e Consiglio regionali, prevedrà anche la realizzazione di sessioni learning by doing e momenti di autovalutazione;
- realizzazione, in ciascuna regione convergenza, di due workshop, uno di sensibilizzazione ed uno conclusivo anche mediante il coinvolgimento degli attori economici e sociali, quali leve prioritarie in grado di consolidare in maniera significativa la domanda di qualità della regolazione.

B.2.c) Sperimentazione nelle Regioni dell'obiettivo convergenza degli strumenti di valutazione della regolamentazione, anche riguardo alle PMI (*da realizzare*)

L'attività di sperimentazione si incentra in tutte le Regioni nella realizzazione di AIR, con incluso anche il "Test PMI" e procedure di consultazione.

L'azione B.2.c prevede:

- l'individuazione, di concerto con ciascuna amministrazione regionale, di una tematica oggetto di sperimentazione;
- la pianificazione delle attività, dei tempi e dei deliverables delle sperimentazioni;

- il costante affiancamento – tecnico e operativo - del personale regionale coinvolto nella sperimentazione;
- la realizzazione di report intermedi, conclusivi e di autovalutazione.

Linea di azione C) Attività di gestione

La linea di attività è volta ad affiancare il DAGL e nello specifico il Responsabile dell'Unità di Gestione (RUG) e il Direttore dell'esecuzione del contratto per una efficace, efficiente e corretta attuazione e gestione del progetto.

Le attività si possono suddividere in:

C1) Direzione e coordinamento (da supportare)

- programmare le attività, monitorandone le tempistiche di realizzazione;
- effettuare, su richiesta dell'Autorità di Gestione (AdG) del PON GAT, esercizi di autovalutazione;
- adottare procedure interne per la gestione del progetto (piste di controllo; check list; etc.) che siano conformi ai regolamenti comunitari sui fondi strutturali e a quanto disposto in materia dall'AdG e dall'Organismo intermedio (OI) nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo;
- registrare e archiviare i dati contabili relativi alle spese sostenute e rendicontate all'OI su di un sistema gestionale interno informatizzato;
- assicurare il rispetto di norme e adempimenti connessi all'attuazione del contratto e del progetto nel suo insieme.

C2) Monitoraggio e rendicontazione (da realizzare)

Si prevede di realizzare:

- con cadenza bimestrale o secondo le tempistiche comunicate dall'OI il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, mediante alimentazione del sistema informativo messo a disposizione dall'AdG (SGP – Sistema Gestione Progetti);
- realizzare un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e archiviazione dei dati contabili relativi alle spese sostenute e rendicontate all'OI
- predisporre, in ottemperanza degli obblighi convenzionali e nel rispetto delle tempistiche previste dall'OI, le Dichiarazioni di spesa, corredate da tutti i necessari documenti;
- elaborare e aggiornare periodicamente le previsioni di spesa, con gestione delle attività di rendicontazione;
- verificare l'adeguatezza del set di indicatori di realizzazione e di risultato del progetto, fornendone una quantificazione sia nell'ambito del contributo previsto per il Rapporto

Annuale di Esecuzione del PON GAT sia nell'apposita sezione del Sistema Gestione Progetti;

- organizzare e supportare comitati e le strutture di governance, con particolare riferimento al Comitato di governance e Gruppo di Lavoro tecnico in materia di AIR/VIR.

C3) Gestione flussi finanziari (da supportare)

Per la realizzazione delle attività di gestione dei flussi finanziari si prevede di svolgere:

- Attività di verifiche di gestione a cura del RUG;
- Effettuazione dei pagamenti mediante il Sistema Finanziario IGRUE (SFI).

C4) Assistenza alla gestione degli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti la componente consulenziale del POAT DAGL (n. 6-7 consulenti dei quali 2-3 in regime di co.co.co.) e assistenza alla gestione delle buste paga (fermo restando che la liquidazione delle competenze rimane in carico all'Amministrazione); (da realizzare)

Fatte salve le verifiche conseguenti l'azione B1, il servizio di assistenza, nel suo complesso, dovrà produrre le seguenti realizzazioni minime:

	Unità di Misura	Totale
Convegno, seminari, workshop nazionali e regionali	N.	14
Laboratori settoriali	N.	40
Sperimentazioni	N.	6
Linee Guida "Test PMI"	N.	1
Studi, linee guida, documenti metodologici (aggiornamenti/integrazioni di: Rapporto benchmark-Strumenti per il ciclo della regolazione – Tecniche di valutazione)	N.	3

ART.3 – GRUPPO BASE DI LAVORO

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 gli offerenti dovranno garantire l'impiego di un gruppo base di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, per un totale di n. 13 unità, dotate di specifiche competenze, di cui, pena l'esclusione, facciano parte:

- un **capo progetto**, responsabile della supervisione e dell'attuazione dell'intera attività, referente di contratto con il DAGL, che dovrà possedere un'esperienza di almeno **10 anni** nella valutazione di politiche pubbliche, dei quali almeno cinque in tecniche di *better regulation* (AIR e/o VIR), con un impegno non inferiore a **50 giornate uomo**.

Gruppo base di lavoro attività di gestione

- **n. 2 senior, di cui uno per attività di coordinamento tecnico-operativo**, ciascuno con almeno **5 anni** di esperienza in attività di supporto alla Pubblica Amministrazione nell'attuazione di programmi comunitari, dei quali almeno 2 anni in materia di *better regulation* (AIR e/o VIR), con impegno complessivo non inferiore a **170 giornate uomo**.

Gruppo base di lavoro attività centrali

- **n. 3 senior** con almeno **10 anni** di esperienza nelle seguenti aree di competenza: area giuridico-amministrativa (di cui almeno due anni in analisi tecnico-normativa e *drafting normativo*); valutazione di politiche pubbliche; *better regulation* (AIR e/o VIR e/o misurazione oneri amministrativi), ciascuno con impegno non inferiore a **50 giornate uomo**;
- **n. 1 analista senior** con almeno **5 anni** di esperienza in analisi e progettazione di sistemi informatici e/o applicativi web 2.0; con impegno non inferiore a **60 giornate uomo**.

Gruppi base di lavoro attività regionali

- **n. 1 senior** per ciascuna Regione, ciascuno con almeno **7 anni** di esperienza in area giuridico - amministrativa e/o in area valutazione di politiche pubbliche, dei quali almeno due anni in tecniche di *better regulation* (AIR e/o VIR e/o misurazione oneri amministrativi), ciascuno con impegno non inferiore a **120 giornate uomo**;
- **n. 1 senior** per ciascuna delle regioni Campania e Sicilia, ciascuno con almeno **5 anni** di esperienza in valutazione di programmi complessi, dei quali almeno due anni in tecniche di *better regulation* (AIR e/o VIR e/o misurazione oneri amministrativi), con impegno ciascuno non inferiore a **100 giornate uomo**.

L'esperienza dei componenti del gruppo base di lavoro, come sopra richiesto, deve essere documentata da una dichiarazione resa da ciascun componente recante, a pena di esclusione, l'indicazione:

- delle esperienze professionali e lavorative che concorrono al raggiungimento dei requisiti per il profilo richiesto (*n. 1 capo progetto, n. 1 senior per attività centrali di coordinamento tecnico-operativo, n. 1 senior per attività centrali, n. 3 senior per attività trasversali, n. 1 analista senior per attività trasversali e n. 1 senior per ciascuna Regione per attività regionali, n. 1 senior per attività regionali in Campania, n. 1 senior per attività regionali in Sicilia*);

- degli incarichi ricoperti e del periodo temporale di attività (espresso in mesi), indicando per ciascun periodo, l'ente committente, la denominazione dell'incarico (o della commessa) ed il titolare della commessa.

A ciascuna di dette dichiarazioni dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum, redatto su modello europeo, debitamente sottoscritto da ciascun componente.

I periodi temporali utili alla valutazione delle esperienze professionali e lavorative devono essere maturati entro la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.

Secondo quanto indicato al successivo art. 8, ciascun componente del gruppo base di lavoro deve fornire, a pena di esclusione, una dichiarazione d'impegno, debitamente sottoscritta, a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto e d'insussistenza di condizioni d'incompatibilità.

Il gruppo base di lavoro potrà essere integrato da compenti aggiuntivi, per lo svolgimento di attività coerenti con quelle di cui all'art. 2 e oggetto di valutazione e punteggio ai sensi dell'art. 15; le modalità di presentazione delle proposte migliorative al gruppo base di lavoro sono indicate nel successivo art. 11.

I componenti dei gruppi base di lavoro e degli eventuali componenti aggiuntivi dovranno essere dotati di autonoma strumentazione informatica, ivi incluso l'accesso alla rete internet.

I componenti del gruppo base di lavoro e gli eventuali componenti aggiuntivi, oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 15, indicati dall'aggiudicatario in sede di gara non potranno essere modificati, se non per motivi eccezionali, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella ineludibile necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione fornendo adeguata motivazione e indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.

ART.4 – MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'aggiudicatario presenta all'Amministrazione, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di registrazione dell'atto approvativo del contratto da parte della Corte dei conti, il piano di lavoro generale, contenente gli elementi di dettaglio delle attività di cui all'art. 2, articolate in relazione agli obiettivi indicati, a *milestones* e *deliverables*, ai potenziali destinatari da coinvolgere e all'approccio scelto, fermo restando quanto previsto nell'azione B.1) in materia di redazione dei Progetti operativi regionali. Nello stesso piano, dovranno essere, inoltre, indicati i risultati attesi,

nonché il *planning* temporale per le singole attività. Infine, il piano dovrà contenere l'indicazione del personale impegnato nelle singole attività (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo base di lavoro) come da precedente art. 3 e il piano di governo del progetto.

In ordine ai contenuti e alla realizzazione del piano, restano fermi gli indirizzi generali e le indicazioni del DAGL, anche in relazione alla supervisione della componente consulenziale del POAT DAGL.

ART.5 – DURATA E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia a partire dal primo giorno lavorativo seguente alla data di registrazione dell'atto approvativo del contratto da parte della Corte dei conti e durata di **14 mesi**, salvo il differimento del termine finale per sopravvenute e imprevedibili esigenze e comunque senza oneri a carico dell'Amministrazione.

E' esclusa la possibilità di rinnovo o proroga onerosa del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in relazione alla durata e alle risorse disponibili del Progetto di cui alla con il DFP-UFPPA, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett *b*), del d.lgs.163/2006, di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, al massimo, a quello di aggiudicazione.

ART.6 - CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto dell'appalto, per il periodo considerato, è di

€ 614.000,00 (seicentoquattordicimila/00 euro) al netto di IVA.

L'appalto è da intendersi a "corpo". Ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 5 marzo 2008 si evidenzia che non sussistono interferenze e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

REQUISITI, FORMALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara il consorzio ed il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente a pena di esclusione deve presentare, unitamente alla domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4. Con la predetta dichiarazione, il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
 - a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, va fornita idonea procura;
 - b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38, comma 1, lett. a) , b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/06 e s.m.i. In relazione alla dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. m quater) del predetto D. Lgs. 163/2006, il concorrente allega, a seconda del caso specifico: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e, di aver formulato l'offerta autonomamente. Inoltre, si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter del predetto articolo 38 del d.lgs. 163/06, deve essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; la non sussistenza di cause di esclusione ai sensi comma 1, lett. c) del predetto articolo 38 del d.lgs. 163/06 deve essere dichiarata dal legale rappresentante anche nei confronti di eventuali soggetti cessati da cariche sociali nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 - d) di aver realizzato nell'ultimo triennio 2010-2012 un valore della produzione oppure un fatturato globale desumibile dalle dichiarazioni IVA, non inferiore al triplo dell'importo posto a base d'asta. Si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 40% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 60%

dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%.

- e) di aver realizzato, nell'ultimo triennio 2010-2012, un fatturato in attività di assistenza e valutazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari non inferiore all'importo posto a base della gara. Per ciascun servizio dovrà essere indicato il soggetto committente, il titolo del servizio, la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l'importo. In caso di raggruppamento di imprese il requisito dovrà essere posseduto almeno per il 60% dalla capogruppo. Per ciascun servizio che concorre al requisito dovrà essere dichiarato il soggetto committente, il titolo del servizio, la data di affidamento, il periodo di esecuzione, l'importo fatturato dal dichiarante nel triennio 2010-2012 esclusivamente in attività di assistenza e valutazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari.
- f) di aver realizzato nell'ultimo triennio 2010-2012 a favore di Pubbliche Amministrazioni, un fatturato specifico, desumibile dalle dichiarazioni IVA, o dalla copia delle fatture, o dalla copia dei contratti, in servizi inerenti l'applicazione/implementazione di tecniche di analisi di impatto della regolamentazione e/o di verifica dell'impatto della regolamentazione con riguardo a iniziative o atti normativi, non inferiore a duecentomila euro. Si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara. Per ciascun servizio che concorre al requisito dovrà essere dichiarato il soggetto committente, il titolo del servizio, la data di affidamento, il periodo di esecuzione, l'importo fatturato dal dichiarante nel triennio 2010-2012 esclusivamente in servizi inerenti l'applicazione/implementazione di tecniche di analisi di impatto della regolamentazione e/o di verifica dell'impatto della regolamentazione con riguardo a iniziative o atti normativi;
- g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- h) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- i) in caso di costituendi raggruppamenti di imprese: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art.37, comma 8, del d.lgs. 163/06; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione;
- j) eventualmente, nel caso di avvalimento, attestare specificamente quanto previsto alle lettere a) , b), c), d), e), f) e g) dell'art. 49, comma 2, del Codice;
- k) di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di gara, ovvero indicare le parti per quali si vieta la divulgazione, fornendone giustificata motivazione;

- l) il PASSOE, documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il sistema AVCPASS, secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012. Tale documento è rilasciato dal servizio AVCPASS al termine delle procedure informatiche di registrazione a cura dell'operatore economico.
2. L'indicazione dei numeri di iscrizione INPS e INAIL.
 3. Dichiarazioni relative alla composizione del gruppo base di lavoro di cui all'art. 3 del presente Capitolato. La descrizione del gruppo base di lavoro dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - dichiarazione di ciascuno dei n. 13 componenti del gruppo base di lavoro, secondo le modalità previste all'art. 3 presente Capitolato;
 - dichiarazione d'impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto e di inesistenza di condizioni d'incompatibilità, sottoscritta da ciascun professionista.
 4. certificato d'iscrizione nel registro delle Imprese riportante la dicitura antimafia e l'annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea.
 - 4-bis) In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), costituito o costituendo, nella domanda di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dovrà essere precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), con l'indicazione delle percentuali di ripartizione della partecipazione ai servizi, di cui all'art. 2 del Capitolato, tra i diversi operatori (raggruppati o raggruppandi); ciascuno degli operatori costituenti il RTI dovrà produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione, firmata dal proprio legale rappresentante, di essere soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti, e, per i consorzi, di possedere i requisiti per la partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici.
 5. Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo posto a base della gara, conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice degli Appalti, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che deve contenere, a pena d'esclusione:
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - la rinuncia all'eccezione di all'art. 1957, comma 2 c.c.;
 - la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, sia costituito o costituendo, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/06.

6. Ai sensi dell'art. 75, comma 8 del d.lgs. 163/06, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06, qualora l'offerente risulti affidatario.
7. Attestazione di pagamento del contributo relativo al Codice Identificativo di Gara (CIG) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle modalità di versamento in vigore.

Indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, va allegata la ricevuta attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

Importo da versare: EURO 70,00 (settanta/00).

Causale: CIG 4995967264

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Le comunicazioni relative alla presente gara avverranno esclusivamente a mezzo fax.

Il numero fax dell'Amministrazione è il seguente: **06/67792960**

Gli offerenti dovranno indicare, a pena di esclusione, il numero di fax di riferimento per le comunicazioni sul plico contenente l'offerta. Le comunicazioni dell'Amministrazione inviate al numero di fax indicato sul plico assumono valore di notifica agli effetti di legge.

ART.9 – AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 del Codice degli appalti, nonché della determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012 .

ART.10 – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici e della deliberazione n. 111 dell'Autorità del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale web dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di inoperatività del sistema AVCPASS, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al controllo sul possesso dei requisiti tramite la modalità previgente.

ART.11 – ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione delle attività, della metodologia e delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, articolate coerentemente con quanto previsto dal presente Capitolato.

L'**offerta tecnica** dovrà essere esposta, a pena di esclusione, in un documento in fogli formato A4, utilizzando il carattere verdana 11 - interlinea singola, della **dimensione massima di n. 60 cartelle numerate**, incluse tavole e grafici e con esclusione dal computo dei curricula del gruppo base di lavoro e degli eventuali componenti aggiuntivi.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina, a pena d'esclusione, dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta tecnica dovrà essere siglata dal legale rappresentante della capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta tecnica dovrà essere siglata dai legali rappresentanti di tutte le società che andranno a formare il raggruppamento.

Le proposte migliorative, in termini di componenti aggiuntivi al gruppo base di lavoro e all'operatività tecnica ricoperta dal Gruppo stesso, per lo svolgimento di attività coerenti con quelle di cui all'art. 2 e oggetto di valutazione e punteggio ai sensi del successivo art. 15, dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità della proposta migliorativa stessa, dai curricula delle professionalità aggiuntive offerte, debitamente sottoscritti, con la specifica indicazione delle giornate – uomo garantite e dalla dichiarazione, resa da ciascun componente aggiuntivo, d'impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto e di inesistenza di condizioni d'incompatibilità.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), costituito o costituendo, nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere specificata la ripartizione pro-quota dei servizi, di cui all'art. 2 del Capitolato, distinti per tipologia, tra i diversi operatori (raggruppati o raggruppandi).

ART.12 – ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena d'esclusione, dovrà contenere chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo a corpo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA nonché la percentuale di ribasso. L'offerta economica dovrà inoltre contenere, a pena d'esclusione, una descrizione analitica

contenente le principali voci che compongono il prezzo offerto, riportante il numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario offerto per figura professionale accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante la congruità dei prezzi offerti con quelli medi del settore di riferimento; in caso di RTI tale dichiarazione è rilasciata dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina, a pena d'esclusione, dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica dovrà essere siglata e sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.

Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta si applica quanto previsto dal successivo art. 14 e dal Codice dei contratti pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), costituito o costituendo, nell'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale), con l'indicazione delle quote di partecipazione, delle percentuali di ripartizione dell'importo offerto e dei conseguenti importi pro-quota tra i diversi operatori (raggruppati o raggruppati).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART.13 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca ovvero con altro mezzo idoneo a garantire l'integrità e la segretezza dell'offerta, dovrà recare a pena di esclusione, le seguenti diciture:

- **“GARA POAT DAGL – NON APRIRE”**;
- **“Offerta per gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica finalizzato alla realizzazione del Programma Assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione 2013-2014”**;

- l'indicazione del mittente completa del recapito fax per le comunicazioni relative alla presente gara e indirizzo di posta elettronica; in caso di raggruppamento, l'indicazione degli altri soggetti componenti il raggruppamento.

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno** 21 giugno 2013 per posta o tramite corriere autorizzato, al seguente indirizzo: *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi – Via dell'Impresa n. 91, 00187 - ROMA*

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata con ceralacca ovvero con altro mezzo idoneo a garantire l'integrità e la segretezza dell'offerta, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A) "Documentazione", B) "Offerta tecnica", C) "Offerta economica";

La **Busta A) "Documentazione"** dovrà contenere, a pena d'esclusione, i documenti richiamati all'art. 8 del presente Capitolato.

La **Busta B) "Offerta tecnica"** dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica, redatta secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

La **Busta C) "Offerta economica"** dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta economica redatta secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

L'offerta ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Tutte le disposizioni del presente articolo sono da intendersi a pena di esclusione.

ART.14 – NOMINA DELLA COMMISSIONE, SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE

Per l'espletamento del procedimento di gara verrà nominata, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n.163/2006, una Commissione giudicatrice composta da non meno di tre membri.

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno stabilito presso l'indirizzo di cui al Bando di gara. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno descritte da appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:

- a) La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, dopo averne constatato l'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi stessi, in ordine di arrivo, e all'esame della documentazione di cui alle **Buste A** al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal Bando e dal Capitolato. Essa potrà eventualmente richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice degli appalti. La Commissione, prima di procedere all'apertura delle buste B, effettuerà, previo sorteggio, ai sensi dell'art. 48 del Codice, il controllo della documentazione inviata dai concorrenti sorteggiati.

- b) la Commissione procederà in successiva seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti non esclusi, inviata via fax, all'apertura delle **Buste B**, al fine di verificarne il contenuto;
- c) Successivamente, la Commissione valuterà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle **Buste B** sulla base dei criteri riportati nel presente Capitolato e attribuirà ai concorrenti i punteggi ottenuti relativamente all'offerta tecnica;
- d) Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti non esclusi inviata via fax, alla comunicazione ai presenti dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella valutazione delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle **Buste C** e all'attribuzione del punteggio riservato all'offerta economica, secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
- e) La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle offerte, definita secondo la somma del punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche; l'offerta che ottiene il punteggio più elevato sarà selezionata come offerta economicamente più vantaggiosa; in caso di parità si procederà secondo quanto indicato all'art. 15 del capitolato.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, ai sensi e secondo le procedure indicate negli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici, all'individuazione della soglia di anomalia, alle eventuali verifiche e all'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse. Compilate le predette operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria provvisoria degli offerenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara all'Amministrazione.

Nel caso in cui il primo ed il secondo in graduatoria non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 c.1 del D.lgs. 163/2006, si provvede alle verifiche del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente Capitolato. Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto dichiarato e l'appalto non possa essere aggiudicato a favore dell'offerente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato all'offerente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato all'offerente/i successivamente collocato/i nella graduatoria. A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, ai sensi degli art. 11, 12 e 48 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante procederà a redigere la graduatoria definitiva e a deliberare l'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.79 del Codice contratti pubblici, verrà comunicata agli offerenti a mezzo fax. Detta comunicazione reca, inoltre, il termine di presentazione della documentazione necessaria per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

ART.15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio oggetto della gara viene aggiudicato tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice dei contratti pubblici, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata: a) Offerta tecnica: massimo punti 80/100, di cui per la qualità e la coerenza complessiva della proposta 50/100 (criteri I-VIII) e per le modalità di erogazione del servizio 30/100 (criteri IX e X); b) Offerta economica: massimo punti 20/100.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, si applicherà la seguente formula di cui all'allegato P del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni del Codice dei contratti: $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$

dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti; W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; \sum_n = sommatoria.

L'offerta tecnica è valutata dalla Commissione giudicatrice secondo quanto indicato nelle tabelle, numerate da I a X, che seguono:

REQUISITO I	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità del progetto, in termini di chiarezza della proposta, in coerenza con gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente capitolato	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO II	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità del progetto, in termini di grado di definizione delle attività, in coerenza con gli obiettivi e le linee di intervento indicate all'art. 2 del presente capitolato	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO III	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità del progetto, in termini di grado di definizione delle metodologie e delle tecniche	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO IV	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità del progetto, in termini di grado di definizione delle attività previste per l'aggiornamento della piattaforma informatica e degli altri strumenti di informazione e condivisione	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO V	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità del progetto, in termini di grado di coerenza e congruità dei tempi di esecuzione delle attività	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO VI	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità delle metodologie proposte in termini di grado di congruenza ed efficacia delle metodologie, tecniche e strumenti proposti	10/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO VII	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità delle metodologie proposte in termini di innovatività delle metodologie anche in relazione alle azioni di valorizzazione e diffusione dell'informazione e delle competenze e di coinvolgimento delle Amministrazioni	10/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO VIII	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Qualità delle metodologie proposte in termini di attività aggiuntive	5/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO IX	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Proposte migliorative del gruppo base di lavoro, minimo richiesto, coerenti con le attività di cui all'art. 2.	15/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

REQUISITO X	Peso	Giudizio/Valutazione	Coefficienti associati al giudizio
Metodologie utilizzate per l'organizzazione e la gestione del servizio e funzionalità del gruppo di lavoro proposto	15/100	Insufficiente	0
		Proposta scadente	0,1
		Proposta mediocre	0,2
		Appena accettabile	0,3
		Sufficiente	0,4
		Più che sufficiente	0,5
		Discreta	0,6
		Buona	0,7
		Molto Buona	0,8
		Ottima	0,9
		Eccellente	1

Ciascun membro della Commissione giudicatrice procederà ad esprimere per ciascun requisito di valutazione, come sopra individuati dai numeri da I a X, un giudizio/valutazione (da Insufficiente a Eccellente), corrispondente ad uno fra gli 11 coefficienti numerici predeterminati, come esposti nelle precedenti tabelle; la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari costituirà il coefficiente matematico attribuito collegialmente dalla Commissione giudicatrice, indicato come “V(a)i”.

Il giudizio sintetico (da Insufficiente a Eccellente)costituisce la formula della valutazione, in tal modo esprimendo la motivazione del percorso logico-argomentativo seguito dalla Commissione giudicatrice.

I punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun requisito, numerato da I a X, risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato collegialmente dalla Commissione, da 0 a 1, e il massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione “Wi”.

Per l'**offerta economica** (max punti 20/100), il punteggio in centesimi è attribuito sulla base della seguente formula:

$$p = (Cmin/Coff)^{1/2} \times 20, \text{ dove}$$

p = punteggio attribuito all'offerta economica.

Cmin = è l'offerta economica più bassa fra quelle presentate dai concorrenti.

Coff = è l'offerta economica presentata da un singolo concorrente.

L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, più vicino a cento punti sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente cui è stato attribuito un punteggio per l'offerta economica più alto.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato d'oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione.

ART.16 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà nella forma pubblico-amministrativa alla presenza dell'Ufficiale Rogante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito dell'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente, effettuati dall'Amministrazione con le modalità previste dalla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici attraverso la BDNCP, il contratto verrà stipulato secondo gli usi di legge, previa presentazione della cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente capitolato.

La lettera di convocazione alla stipula del contratto, inviata a mezzo fax, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l'indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all'uopo necessarie.

Inoltre, al fine di consentire, come previsto dalla normativa vigente, l'acquisizione d'ufficio da parte dell'Amministrazione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), la società aggiudicataria dovrà fornire i dati sotto elencati:

- codice ditta INAIL e sede INAIL competente
- matricola azienda INPS e sede INPS competente
- indirizzo sede operativa Società
- tipologia CCNL di riferimento e numero addetti società alla data di comunicazione del sopracitato documento.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART.17 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipula del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del d. lgs. 163/06.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddette, è automatico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, di copia della fattura controfirmata dall'Amministrazione a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 113 del Codice. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

ART. 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il dott. Edoardo Cervone, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

L'Amministrazione provvederà, altresì, a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito "Referente". In caso di sostituzione

del Referente, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione.

ART. 19 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione di tutti gli elaborati, su carta o di diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del committente, che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

ART. 20 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la committente da ogni responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 21 – POSSIBILITÀ DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO, INAMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI, SUBAPPALTO

Il Servizio di assistenza tecnica di cui al presente Capitolato è indivisibile.

Non sono ammesse offerte in variante.

E' ammesso il subappalto, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 118 del Codice degli Appalti e nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. E' necessario indicare nell'offerta il nominativo del prestatore di servizi e quali attività si intendano subappaltare; comunque, la parte di servizio che viene concessa in subappalto, non potrà superare il 30% del valore dell'offerta.

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere al DAGL, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell'art.118, comma 3, del Codice degli Appalti.

ART. 22 – TEMPISTICA

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta, nel piano di cui all'art. 4 del Capitolato e le eventuali ulteriori prescrizioni del committente.

ART. 23 – RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a cinque mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio delle facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario.

ART. 24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà così corrisposto:

– 90% dell'importo contrattuale ripartito in rate uniformi bimestrali posticipate;

– 10% dell'importo contrattuale a saldo.

Non sono ammesse anticipazioni sull'importo contrattuale.

I pagamenti intermedi saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

– relazione sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;

– una copia della nota di consegna dei documenti ed elaborati prodotti nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, già trasmessi all'amministrazione;

– una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna delle professionalità indicate in sede di offerta economica, e l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica per il periodo di riferimento.

Il pagamento del saldo sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

– relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;

– una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di svolgimento del servizio, già trasmessi all'amministrazione;

– una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta economica.

La liquidazione di ogni importo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall'aggiudicataria a seguito della positiva valutazione da parte dell'Amministrazione della documentazione descritta ai punti precedenti.

Ulteriore copia della predetta fattura verrà rilasciata all'affidatario, al fine dello svincolo parziale della fidejussione. La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, i pagamenti saranno effettuati in favore dei componenti secondo le rispettive quote, così come risultanti dall'offerta di cui al precedente art. 13.

L'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Tale obbligo si intende esteso a tutti i componenti in caso di raggruppamento. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

L'esecuzione del contratto, la contabilità e i pagamenti nonché le verifiche e i controlli sono inoltre disciplinati dal DPR 207/2010 e dalla normativa applicabile.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia notificata all'Amministrazione e da questa accettato.

Tenuto conto della limitata durata del rapporto contrattuale, l'importo contrattuale non è soggetto a revisione dei prezzi.

ART. 25 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto dell'appalto che, a giudizio del committente, non risultino eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICHE E PENALI

ART. 26 – VERIFICHE - PENALI PER RITARDI

Qualora i risultati siano giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, la committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con la committente, imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dalla committente.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della committente, dallo stato d'avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 27 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- adempimento non conforme ai tempi, modalità e forme previsti dal presente capitolato;
- accertata esecuzione di parte del Servizio in subappalto non autorizzato;
- cessione parziale o totale del contratto;
- qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di mancato adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa di riferimento.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1622 del c.c., l'Amministrazione a mezzo di raccomandata A/R, intimerà all'aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. All'aggiudicatario, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto

il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte dell'aggiudicatario, di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 28 – RISERVATEZZA

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della gara e dell'eventuale e successiva stipula del contratto di incarico secondo le modalità e finalità di cui al D. Lgs. n.196/2003. I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 29 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 30 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di gara potranno essere richiesti da operatori economici al Responsabile unico del procedimento soltanto tramite fax al numero 06.67792960.

Saranno prese in considerazione soltanto richieste di chiarimenti strettamente inerenti la presente procedura di gara, formulati esclusivamente in lingua italiana e pervenuti comunque non oltre il decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte

L'Amministrazione pubblicherà le richieste di chiarimenti, in forma anonima, e le relative risposte secondo quanto sopra precisato, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet www.governo.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito",

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.